

<b>Misura</b>	<b>Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta</b>	<b>Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato</b>	<b>Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione</b>
2.1.	“ff) gestore dei servizi di pedaggio: il soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione”	«ff) <b>fornitore</b> dei servizi di pedaggio: il soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione”	Dal momento che per la definizione di “gestore dei servizi di pedaggio”, quale service provider di telepedaggio, viene richiamato il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153, riteniamo opportuno allineare le relative definizioni, sostituendo la parola “gestore” con la parola “fornitore”.
8-ter comma 3 punto a)	<i>I rimborso di cui alla Misura 8-bis.6 è notificato agli utenti registrati tramite la App unica, ed erogato:</i> <i>a) in caso di utilizzo di sistemi di telepedaggio, tramite il gestore del servizio di pedaggio, al quale il concessionario trasmette gli opportuni flussi informativi;</i>	<i>I rimborso di cui alla Misura 8-bis.6 è notificato agli utenti registrati tramite la App unica o tramite i sistemi del fornitore dei servizi di pedaggio, ed erogato:</i> <i>a) in caso di utilizzo di sistemi di telepedaggio, tramite il <b>fornitore</b> del servizio di pedaggio, al quale il concessionario trasmette gli opportuni flussi informativi, sulla base dei necessari accordi tra il concessionario e il fornitore dei servizi di pedaggio;</i>	Considerato che in caso di clienti che fruiscono del servizio di telepedaggio il rapporto viene interamente gestito dal fornitore dei servizi di pedaggio, si ritiene necessario che, non solo la gestione del rimborso ma anche la notifica di quest’ultimo, venga direttamente effettuata da quest’ultimo ad esito dei necessari accordi negoziati tra il concessionario e il fornitore dei servizi di pedaggio.
8-ter comma 5	<i>Il concessionario è tenuto a fornire, su richiesta, all’utente che abbia percorso una o più tratte elementari interessate dalla presenza di cantieri di cui alla Misura 8-bis.2, gli elementi informativi necessari a verificare i presupposti del diritto al rimborso e la correttezza del relativo calcolo.</i>	<i>Il concessionario è tenuto a fornire, su richiesta, all’utente che abbia percorso una o più tratte elementari interessate dalla presenza di cantieri di cui alla Misura 8-bis.2, gli elementi informativi necessari a verificare i presupposti del diritto al rimborso e la correttezza del relativo calcolo.</i> <i>In caso di utilizzo di sistemi di telepedaggio, tali elementi</i>	Considerato che in caso di clienti che fruiscono del servizio di telepedaggio il rapporto viene interamente gestito dal fornitore dei servizi di pedaggio appare opportuno che anche tale flusso

	<i>informativi saranno forniti tramite il fornitore del servizio di pedaggio, al quale il concessionario trasmette gli opportuni flussi informativi, sulla base dei necessari accordi tra il concessionario e il fornitore dei servizi di pedaggio;</i>	informativo venga gestito direttamente da quest'ultimo.
--	---	---